



## LA CORTE DEI CONTI

### Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario (relatore)
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

Nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 ha assunto la seguente

#### **Deliberazione**

- Vista la lett. prot. n. 75 del 26/08/2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, la richiesta di parere formulata in data 1° agosto 2014 dal Comune di Calice Ligure;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 66/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

#### **Premesso che**

Il sindaco del comune di Calice Ligure ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto l'esatta interpretazione delle sanzioni previste in caso di ritardato invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno.

Premette che l'ente (che partecipa alla sperimentazione del nuovo sistema contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011), non ha provveduto alla trasmissione della certificazione sulle risultanze finali del patto di stabilità interno 2013 nei termini previsti dall'art. 1, comma 461, secondo periodo, della legge n. 228/2012 (31 marzo 2014). La ridetta certificazione è stata trasmessa in ritardo, il giorno 25 aprile 2014, palesando il rispetto del patto stabilità 2013.

Il precitato comma 461 legge prevede che "la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149". Tale ultima disposizione, come noto, sanziona gli enti inadempienti al patto di stabilità con il divieto, nell'esercizio finanziario successivo, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Alla luce di quanto esposto il comune chiede di conoscere se il divieto di assunzione di personale per ritardato invio della certificazione del rispetto del patto di stabilità, previsto dal comma 445 della legge di stabilità n. 228/2012, a mezzo del richiamo all'art. 7, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 149/2011, si applica a tutto l'esercizio 2014, ovvero soltanto al periodo intercorrente tra la data ultima prevista per l'invio della certificazione (31 marzo 2014) e quella di effettivo invio (circolare MEF-RGS, n. 6/2014, punto H.2, pag. 51).

L'ente riferisce di avere urgente necessità di procedere alla copertura del posto di responsabile del servizio economico e finanziario, risultante vacante a seguito di decesso improvviso del precedente responsabile, considerato che trattasi di posto unico in organico e di figura professionale indispensabile e non sostituibile con altre.

#### **Ammissibilità della richiesta**

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 05/06/2003.

Sotto il profilo oggettivo l'istanza appare conforme al concetto di "materia di contabilità pubblica", previsto dal legislatore quale limite alla funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti, come declinato dalla pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010. Il quesito attiene, infatti, al rispetto di una norma di finanza pubblica posta dal legislatore nazionale in materia di patto di stabilità interno e di assunzioni di personale.

#### **Esame nel merito**

La legge di stabilità n. 228/2012, all'art. 1, commi 432 e seguenti, disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2013-2015, riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 183/2011.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi finanziari ivi previsti, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare le risultanze annuali del patto di stabilità interno (articolo 31, commi 20 e 20-bis, della legge n. 183/2011, come modificati dall'articolo 1, commi 445 e 446, della legge n. 228 del 2012).

A tal fine gli enti, per il 2013, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema in sede di monitoraggio semestrale del patto, hanno dovuto trasmettere, entro il

termine perentorio del 31/03/2014, alla Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo il prospetto e con le modalità definiti da un decreto del Ministero dell'Economia (cfr. art. 31, comma 19, della legge n. 183/2011). Nel caso in cui l'ente non trasmetta la certificazione nei tempi previsti è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno.

Il novellato comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 stabilisce poi che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno (fattispecie in cui si trova il comune istante), si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del citato articolo 31 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, non attesti il rispetto del patto, si applicano anche le altre sanzioni previste (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo; limite all'impegno di spese correnti; divieto di ricorso all'indebitamento; riduzione dell'indennità degli amministratori).

Alla luce del dettato normativo, la sanzione del divieto di assunzione esplica la sua efficacia per tutto l'arco temporale del successivo esercizio finanziario (nel caso di specie, il 2014). Il legislatore, infatti, ha disciplinato espressamente la fattispecie del ritardato invio attestante il rispetto del patto di stabilità, individuando specifica sanzione (il solo divieto di assunzione in luogo dell'applicazione di tutte le limitazioni amministrative previste in caso di violazione del patto di stabilità). Si tratta di sanzione concepita in funzione general preventiva, atta a dissuadere da comportamenti opportunistici o negligenti tesi all'invio in ritardo della certificazione del patto, pur in presenza del conseguimento degli obiettivi finanziari previsti da quest'ultimo, al fine di permettere al Ministero dell'Economia e all'ISTAT di disporre del tempo necessario al consolidamento dei dati, necessari alla dimostrazione dei saldi del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni in sede europea.

La previsione legislativa, pur equiparando in merito alla sanzione del divieto di assunzione, due situazioni di diversa gravità (da un lato, il ritardato invio della certificazione attestante il rispetto del patto e, dall'altro lato, la violazione del patto), gradua diversamente il complesso delle sanzioni (una sola, nel primo caso; tutte nel secondo), permettendo di confermare la conclusione sopra esposta (vigenza del divieto per tutto l'esercizio finanziario successivo a quello oggetto del ritardato invio della certificazione) anche da un punto di vista sistematico.

Pertanto, pur prendendo atto della particolare situazione in cui versa il comune istante, non risulta possibile procedere ad assunzioni entro il 31/12/2014.

Un'eccezione a quanto sopra esposto si rinviene nell'art. 1, comma 207, della legge di stabilità n. 147/2013, che, nel complesso di una serie di disposizioni tese a salvaguardare e finanziare lavoratori socialmente utili in alcune realtà locali, ha introdotto all'ultimo periodo una

previsione in base alla quale "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni".

Alla luce del citato disposto normativo (da estendere, in virtù del richiamo operato dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011, al caso di ritardato invio della certificazione) l'ente locale istante può effettuare assunzione a tempo determinato aventi termine finale al 31/12/2014 e, nelle more, avviare le prescritte procedure in materia di programmazione delle assunzioni al fine di potervi procedere (salva la presenza di differenti divieti o limitazioni normative) nel successivo esercizio 2015.

L'eventuale assunzione a tempo determinato dovrà naturalmente rispettare i limiti finanziari previsti dalla legge (art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010), peraltro oggetto di recente attenuazione da parte dell'art. 11, comma 4 bis, della legge n. 114/2014, in base al quale le limitazioni previste dal ridetto art. 9 comma 28 "non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

**P.Q.M.**

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del comune di Calice Ligure.

Il magistrato relatore  
(Donato Centrone)

Il Presidente  
(Ennio Colasanti)

Depositati in Segreteria il 24 settembre 2014

Il Funzionario Preposto  
(Dott. Michele Bartolotta)